



## **SCHEDA N. 4 (COLORE VIOLA)** **Infortuni, i committenti sempre corresponsabili Spinta alla sicurezza o un onere eccessivo?**

**I**l quesito sull'«Esclusione della responsabilità solidale del committente, dell'appaltatore e del subappaltatore per infortuni subiti dal lavoratore dipendente di impresa appaltatrice o subappaltatrice, come conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici» (**n. 4 scheda viola**) riguarda l'abrogazione di un comma del decreto 81 del 2008 varie volte modificato fino al testo della legge 215 del 2021. In generale è sempre prevista la corresponsabilità solidale del committente e dell'appaltatore oltre che per il pagamento degli stipendi anche per il risarcimento dei danni da infortuni se non coperti dall'Inail. Oggi è però prevista un'eccezione che riguarda i «danni conseguenti ai rischi specifici propri delle attività delle imprese appaltatrici e subappaltatrici». Per capirci, forse è utile un esempio: se oggi una società che si occupa di vendite di scarpe procedesse alla ristrutturazione di un suo negozio, appaltando il lavoro a un'impresa edile, non sarebbe corresponsabile in solido dei danni da risarcire a un muratore che si ferisse usando il piccone. Questo perché il negoziante di scarpe fa un altro mestiere rispetto a un'impresa edile. I proponenti vorrebbero che la corresponsabilità ci fosse in qualsiasi caso.

### **Che cosa succede se vincono i sì (e quorum valido)**

La corresponsabilità solidale del committente si applicherebbe sempre e comunque, senza eccezioni.

### **I pro e i contro del quesito**

Il vantaggio sarebbe certamente quello di spingere qualsiasi azienda committente a una maggiore vigilanza sulle attività e le condizioni dei lavoratori delle imprese appaltatrici. Verrebbe scoraggiato il ricorso a imprese con lavoratori in "nero" o poco professionali. Per contro, verrebbe richiesta ai committenti una "competenza" che non possono avere nella valutazione del lavoro delle imprese a cui appaltano un'opera. E ciò potrebbe risultare, oltre che eccessivo, economicamente svantaggioso, tanto da scoraggiare il ricorso ad alcune attività in subappalto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA